DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

Art. 107

Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

All'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;

b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contratto di partenariato puo' essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica.";

c) al comma 4, secondo periodo, le parole: "Tali variazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Se la ridotta o mancata disponibilita' dell'opera o prestazione del servizio e' imputabile all'operatore, tali variazioni";

d) al comma 6, ultimo periodo, la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "quarantanove";

e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Si applica quanto previsto all'articolo 165, commi 3, 4 e 5, del presente codice.".

Versione in vigore dal 20 maggio 2017, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Estremi	Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2017

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-56-2017/art-107-modifiche-all-articolo-180-del-decreto-legislativo-18-aprile-2016-n-50

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it